Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 dicembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24): in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949, n. 882.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819; 20 settembre 1928, n. 3018; 31 ottobre 1929, n. 2483; 30 ottobre 1930, n. 1828; 1° ottobre 1931, n. 1329; 22 ottobre 1931, n. 1754; 22 ottobre 1932, n. 2090; 26 ottobre 1933, n. 2391; 27 dicembre 1934, n. 2419; 1° ottobre 1936, n. 2498; 27 ottobre 1937, n. 2619; 20 aprile 1939, n. 1350; 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 21 luglio 1942, n. 964; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 febbraio 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato dai decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 372 vengono inseriti i seguenti articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di perfezionamento in anestesia.

Art. 373. — La « Scuola di perfezionamento in anestesia » ha per fine di promuovere lo studio della anestesia sia dal punto di vista scientifico che di quello tecnico.

La Scuola conferisce un diploma di perfezionamento in anestesia.

Art. 374. — Alla Scuola possono iscriversi laureati in medicina italiani e stranieri.

Il corso ha la durata di due anni.

La sede della Scuola è presso la clinica chirurgica dell'Università di Roma.

Il direttore della Scuola può nominare un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca, ed un segretario.

Art. 375. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:

1) *parte teorica.* Consisterà di un numero complessivo di cinquanta lezioni da impartirsi nel corso di due anni accademici;

a) primo anno:
anatomia per l'anestesista (cinque lezioni);
fisiologia e fisiopatologia per l'anestesista (cinque lezioni);
chimica per l'anestesista (tre lezioni);
farmacologia per l'anestesista (quattro lezioni);

b) secondo anno:
storia dell'anestesia;
le teorie sulla anestesia;
i segni dell'anestesia;
indicazioni per l'anestesia generale e locale;
la premedicazione;
l'anestesia per inalazioni (tre lezioni);
l'anestesia endotracheale;
l'anestesia in circuito chiuso;
l'anestesia endovenosa (due lezioni);
l'anestesia endorachidea, peri ed epidurale;
l'anestesia locale (tre lezioni)
l'anestesia del simpatico e del vago;
l'anestesia in odontoiatria;
l'anestesia per le operazioni sul collo;
l'anestesia per la chirurgia toracica;
l'anestesia per la chirurgia addominale;
l'anestesia in ginecologia e ostetricia;
l'anestesia in urologia;
l'anestesia in ortopedia;
la preparazione dell'ammalato;
il trattamento post-operatorio;
il curaro ed i preparati curarosimili;
gli apparecchi per l'anestesia;
accidenti e complicazioni;
le ostruzioni respiratorie;
la resuscitazione;
la broncoscopia;
l'analgesia.

2) *parte pratica.* Verrà svolta nel periodo ottobre-maggio di ogni anno. Durata anni due.

Art. 376. — Gli esami da superare sono i seguenti:

per il primo anno. Consistono in una prova scritta ed in una orale.

Per lo scritto sono concesse cinque ore. Verterà su:

1) la fisiologia, la farmacologia, la chimica, la fisica indispensabili per l'anestesista;

2) l'anatomia indispensabile per l'anestesista.

Il programma d'esame nei dettagli è il seguente:

a) Anatomia applicata all'anestesia con particolare riguardo all'angiologia, al sistema nervoso periferico, al sistema nervoso simpatico ed alla topografia delle parti ove più frequentemente viene praticata l'introduzione di anestetici;

b) Fisiologia. « Sistema circolatorio ». Origine e conduzione dell'impulso cardiaco; vascomotilità; turbe del sistema cardiovascolare susseguenti a traumi, ecc. Composizione, formazione e funzione del sangue e dei liquidi interstiziali. Determinazione del volume del sangue;

c) Fisiologia. « Sistema respiratorio ». La fisiologia dell'anoxia e gli effetti delle turbe dell'equilibrio acido-basico. Il meccanismo della respirazione, la funzione respiratoria del sangue;

d) Fisiologia. « Sistema nervoso ». Struttura e funzione del cervello e del midollo. Fisiologia della sensibilità. La condizione neuromuscolare. La sensibilità viscerale. Il sistema nervoso autonomo. La trasmissione citoneuronica e transneuronica. La sinapsi. La formazione e le funzioni del liquido cerebro-spinale. Adrenergia e colinergia;

e) Fisiologia. I principi generali del metabolismo e della nutrizione;

f) Fisiologia. « Sistema endocrino ». Fisiologia delle ghiandole interne e degli organi della riproduzione. La funzione renale ed epatica; il ricambio idrico e salino. La termoregolazione;

g) Patologia. Degenerazione. Infiammazione. Reazione. Rigenerazione. La febbre. Infezione. Resistenza. Immunità. La batteriologia delle infezioni chirurgiche;

h) Patologia. « Sistema circolatorio ». Le turbe susseguenti a traumi, ecc. Lo choc ed il suo trattamento. Le modificazioni del sangue;

i) Patologia. « Sistema respiratorio ». Le turbe susseguenti a traumi, ecc.;

l) Patologia. « Apparato uropoietico ». Le turbe conseguenti a traumi, malattie, ecc.;

m) Patologia. « Sistema nervoso ». Gli effetti dei traumi e delle malattie. La patologia del liquido cerebro-spinale. I nervi periferici e la loro patologia. La rigenerazione nervosa. La patologia del sistema nervoso autonomo. La patologia delle ghiandole a secrezione interna;

n) Farmacologia. Anestetici. Analgesici. Ipnotici. Con particolare riguardo all'azione di questi sui sistemi nervoso-autonomo e cardiovascolare.

Per il secondo anno. Saranno ammessi al secondo anno di corso soltanto coloro che avranno superato l'esame del primo anno. Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una orale ed in una tecnica. Per la prova scritta sono concesse cinque ore. Essa verterà su « L'anestesia e l'analgesia ».

Il programma d'esame per il secondo anno nei dettagli sarà quello indicato alla lettera *b*) dell'art. 375.

Art. 377 — L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 302.

Art. 378. — Le spese relative al funzionamento della predetta Scuola di anestesia saranno a carico del bilancio ordinario dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 109. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1949, n. 883.

Modificazioni all'art. 81 del regolamento dei lavori del genio militare ed elevazione del limite di spesa per gli acquisti ad economia per il servizio del materiale del genio militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento sui lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1557, ed il decreto luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235, che apportano modifiche all'art. 81 di detto regolamento;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto 29 giugno 1947, n. 1287, concernente il limite delle spese ad economia per il servizio dei materiali del genio militare;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 81 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, è sostituito dal seguente:

« Ai comandanti del genio è devoluto il collaudo di tutti i lavori del genio militare nel territorio di loro competenza, tanto se eseguiti ad impresa quanto se eseguiti ad economia (in amministrazione, a cottimo o con le truppe).

La designazione del collaudatore è fatta invece dal Ministero della difesa:

a) nei casi di prolungata assenza del comandante del genio titolare; ed in questi casi la designazione deve essere provocata in tempo utile da chi fa le veci del titolare;

b) nei casi speciali in cui, a giudizio del Ministero stesso, il comandante del genio abbia avuto diretta ingerenza nella condotta dei lavori;

c) in tutti i casi in cui il Ministero ritiene di nominare altro collaudatore.

Ciascun Comando del genio, per i lavori del proprio territorio, può però delegare lo stesso capo dell'ufficio esecutivo a compiere il collaudo od autorizzarlo ad ometterlo quando si tratti di lavori di mantenimento eseguiti ad economia (in amministrazione). Può provvedere personalmente o delegare ufficiali dipendenti (di grado non inferiore a quello del capo dell'ufficio esecutivo a cui furono affidati i lavori e che non abbiano avuto la sorveglianza o la direzione dei medesimi) al collaudo di lavori ad impresa di importo complessivo non superiore a L. 1.500.000; se l'importo dei lavori non supera il milione di lire può autorizzare l'omissione del collaudo ».

« Quando, ai sensi del comma precedente, il collaudo venga omesso, il conto finale sarà munito dal capo dell'ufficio esecutivo di una dichiarazione di buona esecuzione conforme al mod. 33 ».

Art. 2.

Possono essere ordinate ad economia spese per il servizio dei materiali del genio militare — compresi gli acquisti dal commercio — per importi non eccedenti, per ogni singola obbligazione, le L. 600.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 117. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 884.

Funzionamento delle Commissioni di conciliazione previste dall'art. 83 del Trattato di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430;
Visto l'art. 83 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I rappresentanti del Governo italiano presso le Commissioni internazionali di conciliazione di cui all'articolo 83 del Trattato di pace, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri.

Una stessa persona può essere nominata rappresentante del Governo italiano in più di una Commissione.

Art. 2.

Qualora in una delle dette Commissioni sia necessario addivenire alla nomina di un terzo membro questa avrà luogo in conformità della procedura prevista dall'art. 83 del Trattato di pace.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri sono nominati:

1) un agente generale del Governo italiano per tutte le Commissioni internazionali di conciliazione costituite in conformità di detto art. 83 del Trattato di pace, il quale è un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 4°;

2) un agente del Governo italiano ed un agente sostituto per una o più di dette Commissioni.

L'agente generale coordina l'azione degli agenti e degli agenti sostituti presso le singole Commissioni di conciliazione.

Gli agenti e gli agenti sostituti sostengono le ragioni del Governo italiano presso le Commissioni di conciliazione. Essi svolgono la loro azione tenendosi in contatto con il Ministero degli affari esteri e con le altre Amministrazioni dello Stato tramite l'agente generale.

Possono essere nominati agenti per la trattazione di singoli affari.

Art. 4.

I segretari italiani delle segreterie miste delle Commissioni di conciliazione sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Il Ministro per gli affari esteri provvede alla scelta e designazione fra i propri dipendenti, nel limite di non oltre uno per ogni Commissione, di traduttori esperti e consulenti nonchè d'intesa col Ministro per il tesoro, dell'altro personale eventualmente necessario al funzionamento delle Commissioni di conciliazione, scelto anch'esso fra i dipendenti del Ministero degli affari esteri.

Art. 5.

Il trattamento del terzo membro presso le Commissioni di conciliazione viene fissato di volta in volta, in conformità delle disposizioni del Trattato di pace.

Al rappresentante del Governo italiano presso ognuna delle Commissioni di conciliazione è corrisposta una indennità di L. 40.000 mensili se funzionario dello Stato; di L. 60.000 mensili, qualora si tratti di persona estranea all'Amministrazione dello Stato.

All'agente generale del Governo italiano presso dette Commissioni è corrisposta una indennità mensile di L. 50.000.

Agli agenti del Governo, se funzionari dello Stato, è corrisposta una indennità mensile di L. 30.000; tale indennità sarà elevata a L. 45.000 qualora si tratti di persona estranea all'Amministrazione dello Stato.

Agli agenti sostituti sarà corrisposta una indennità di L. 20.000 mensili se funzionari dello Stato, da elevarsi a L. 30.000 qualora si tratti di persona estranea all'Amministrazione.

Le indennità per gli agenti designati per la trattazione di singoli affari sono fissate di volta in volta con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Ministro per il tesoro.

Ai segretari italiani nelle segreterie miste delle Commissioni di conciliazione è corrisposta una indennità mensile di L. 20.000.

Qualora la stessa persona cumuli le mansioni di rappresentante del Governo, agente del Governo o agente sostituto del Governo presso più di una Commissione di conciliazione, il trattamento stabilito per uno solo di detti incarichi sarà elevato del 20 % per ognuno degli incarichi cumulati, senza poter superare in nessun caso l'aumento complessivo dell'80 % sul trattamento previsto per uno solo di detti incarichi.

Art. 6.

Al seguente personale in servizio presso le Commissioni internazionali di conciliazione spettano le seguenti indennità mensili:

1) traduttori	L.	15.000
2) archivisti . . .	»	10.000
3) dattilografe	»	8.000

Art. 7.

I relativi provvedimenti di nomina stabiliranno la decorrenza degli incarichi e del trattamento economico previsto dal presente decreto. Alle variazioni necessarie del detto trattamento economico provvedono di concerto con appositi decreti, i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

Le spese necessarie al funzionamento delle Commissioni di conciliazione graveranno sugli appositi stanziamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1949, n. 885.

Soppressione della sede notarile di Silvano d'Orba.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere la sede notarile di Silvano d'Orba, del distretto notarile di Alessandria e di aggregare ai fini dell'assistenza notarile, la sede medesima a quella di Castelletto d'Orba dello stesso distretto notarile;

Visti i pareri del Consiglio notarile di Alessandria e della Corte di appello di Torino;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che la sede notarile di Silvano d'Orba è soppressa ed aggregata a quella di Castelletto d'Orba nel distretto notarile di Alessandria, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1949

EINAUDI

GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1949
Atti del Governo, registro n. 30, *foglio n.* 128. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1949, n. 886.

Soppressione delle sedi notarili di Formia, Fondi e Gaeta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere un posto di notaio nelle sedi notarili di Formia, Fondi e Gaeta, dei distretti notarili riuniti di Roma, Latina e Velletri e di elevare da sessantacinque ad ottanta il numero dei posti di notaio in Roma;

Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Roma;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che è soppresso uno dei posti di notaio rispettivamente nelle sedi notarili di Formia, Fondi e Gaeta, dei distretti riuniti di Roma, Latina e Velletri, ed è aumentato ad ottanta il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Roma, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1949

EINAUDI

GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1949
Atti del Governo, registro n. 30, *foglio n.* 127. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1949.

Istituzione nella provincia di Cuneo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cuneo e comunicate al Ministero con nota n. 4580 in data 19 novembre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Cuneo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dei signori:

Presidente:

Dott. Raimondi Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Geom. Falco Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Dott. Verzino Stefano, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Zearo Sisto, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Giraudo Giorgio, Fumero Dionigi, Franco Sebastiano, Piazzolla Giuseppe, Fagnoni Giuseppe, Novara Carlo, Rigucci Aldo, rappresentanti dei lavoratori;

Quarti Luigi, Peano Angelo, dott. Pezza Luigi, dott. Quattrocchi Lino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Dott. Monchiero Guido, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1949

Il Ministro: FANFANI

(4903)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di un tratto d'alveo del fiume Fella sito nel comune di Pontebba

Con decreto interministeriale 21 luglio 1949, n. 1041, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di un tratto d'alveo del fiume Fella, in comune di Pontebba, della superficie di mq. 2200, indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Udine in data 12 febbraio 1949, che fa parte integrante del decreto stesso.

(4907)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 256

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 dicembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,25	145,25
» Firenze	624 —	145,25
» Genova	623,875	145,25
» Milano	623,875	145,40
» Napoli	—	—
» Roma	623,875	145,40
» Torino	624,25	145,35
» Trieste	624,25	145,50
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 14 dicembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	80,10
Id. 3,50 % 1902	76 —
Id. 3 % lordo	47,80
Id. 5 % 1935	100,825
Redimibile 3,50 % 1934	76,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,575
Id. 5 % 1936	96,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,75
Id. 5 % convertiti 1951	100,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 14 dicembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 623,87
1 franco svizzero	» 145,40

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacante nel comune di Gallarate (Varese)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacante nel comune di Gallarate (Varese) secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi-ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie, che siano provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1 sub 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato), ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dal successivo art. 1 sub 183, comma secondo e terzo della citata legge;

c) i segretari provinciali, provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, di grado corrispondente (segretari provinciali capi di 1ª classe), e quelli di un grado immediatamente inferiore, i quali abbiano, almeno tre anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1 sub 174 e 183 comma quarto, della legge 27 giugno 1942 n. 851.

Art. 3

Per essere ammesso al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32, corredata della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300 intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per i concorsi già indetti con decreto Ministeriale 1° settembre 1948, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 10 e 11 settembre 1948, n. 211, e n. 212, potranno astenersi dall'allegare i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera *d)* art. 2 del presente decreto devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b)* devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai nn. 4), 5), 6) e 7), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 5 dicembre 1949

Il Ministro: SCELBA

(4909)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli al posto di segretario provinciale capo di 1ª classe (grado 3°) vacante nella provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario provinciale capo di 1ª classe (grado 3°) vacante nella provincia di Macerata, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari provinciali dello stesso grado del posto messo a concorso e quelli di un grado immediatamente inferiore, purchè questi ultimi abbiano, almeno tre anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari comunali, i quali abbiano lo stesso grado del posto messo a concorso e siano di uno, o due gradi immediatamente inferiori con almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado;

c) i vice segretari provinciali e comunali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari delle Provincie e dei Comuni, che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1 sub 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851, ed in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato, ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dal successivo art. 1 sub 183, comma secondo e terzo della citata legge;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1 sub 174 e 183 comma quarto della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32 corredata della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300 intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentata domanda per i concorsi già indetti con decreto Ministeriale 1° settembre 1948, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 10 e 11 settembre 1948, n. 211 e n. 212 potranno astenersi dall'allegare i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera *d*), art. 2 del presente decreto devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera c) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal presidente della Deputazione provinciale ovvero dal sindaco e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del presidente della Deputazione provinciale ovvero del sindaco parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia, per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 5 dicembre 1949

Il Ministro: SCELBA

(4910)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Proroga del termine per la partecipazione al concorso a undici posti di assistente di 2ª classe in esperimento (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria, indetto con decreto Ministeriale 25 giugno 1949.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1949, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 39, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 17 settembre 1949, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a undici posti di assistente di 2ª classe in esperimento (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito col decreto di cui sopra per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso;

Decreta:

Il termine 16 novembre 1949, per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per titoli ed esami a undici posti di assistente di 2ª classe in esperimento (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria, indicato dall'art. 2 del decreto Ministeriale 25 giugno 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 17 settembre 1949, è prorogato al 31 gennaio 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1949
Registro Industria e commercio n. 4, foglio n. 258.

(4922)

PREFETTURA DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto n. 12277/San. del 16 giugno 1947, con cui veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia;

Ritenuto che l'apposita Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, ha esaurito i propri lavori;

Esaminati i verbali delle riunioni tenute dalla predetta Commissione ed accertata la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso, indetto con decreto n. 12277/San. del 16 giugno 1947, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia:

1. Galli Maria Teresa	punti	108,50
2. Bianchi Olga	»	101,25
3. Piccapietra Elide	»	98,50
4. Rebeschini Emilia	»	97,50
5. Acquistapace Caterina	»	97,25
6. Martocchi Savina	»	97 —
7. Sandrini Gorizia	»	95,50
8. Omodei Ezia	»	92 —
9. Frigeri Maria	»	88 —
10. Colturi Maria	»	87 —
11. Paini Francesca	»	80,50
12. Giudici Irene	»	80 —
13. De Paoli Romilde	»	79 —
14. Grosina Silvia	»	78,50
15. De Simoni Maria	»	78 —
16. Del Barba Amelia	»	77,50
17. Lera Ines	»	76,50
18. Olivo Francesca	»	75 —
19. Fiorini Elisa	»	74 —
20. Antamati Wanda	»	71,50
21. Zecca Bice	»	70 —
22. Moiola Dina	»	67,50
23. Cornaggia Chiara	»	66 —
24. Martinalli Margherita	punti	62 —
25. Cerasa Valeria	»	60,50
26. Bongio Elsa	»	57 —
27. Pellegatta Adele	»	56,50
28. Della Bosca Maddalena	»	54,50
29. Bertolina Firmina	»	54 —

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 22 novembre 1949

Il prefetto: MAZZANTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto odierno, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti a quattordici posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia, di cui al decreto prefettizio n. 12277/San. del 16 giugno 1947;

Viste le domande delle concorrenti dichiarate idonee e l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Considerato che l'ostetrica Colturi Maria, classificata al 10° posto della graduatoria di merito, nella domanda di ammissione al concorso ha chiesto di essere assegnata a sede indicata da altra concorrente che la precede nella graduatoria stessa e che la suddetta ostetrica, non avendo fatta una successiva indicazione, non ha diritto alla nomina;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra l'ostetrica De Simoni Maria, risultata idonea e classificata al 15° posto della graduatoria, acquista il diritto alla assegnazione di una condotta;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio, di cui al decreto prefettizio n. 12277/San. del 16 giugno 1947, per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1. Galli Maria Teresa: Livigno.
2. Bianchi Olga: Villa di Tirano.
3. Piccapietra Elide: Chiavenna.
4. Rebeschini Emilia: Tirano.
5. Acquistapace Caterina: Cosio Valtellino, 1ª condotta.
6. Martocchi Savina: Villa Chiavenna.
7. Sandrini Gorizia: Aprica.
8. Omodei Ezia: Valdisotto.
9. Frigeri Maria: Talamona.
10. Paini Francesca: Caiolo.
11. Giudici Irene: Cosio Valtellino, 2ª condotta.
12. De Paoli Romilde: Tartano.
13. Grosina Silvia: Valfurva.
14. De Simoni Maria: Sondalo, 2ª condotta.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I sindaci dei Comuni e le Amministrazioni dei consorzi interessati, scaduto il sopra indicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche designate vincitrici.

Sondrio, addì 22 novembre 1949

Il prefetto: MAZZANTI

(4869)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.